



COMUNE DI TERRASINI

Area Metropolitana di Palermo

---●---

Area VI

Turismo e Politiche Giovanili

DISCIPLINARE D'USO PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "SALVATORE FAVAZZA"

L'anno duemilaventicinque il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Terrasini rappresentato da _____ nato a _____ il _____, nella qualità di Capo Area ad interim Area VI – Servizio Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Terrasini, domiciliato per la sua carica presso il Palazzo Municipale, Piazza Falcone e Borsellino (C.P. 80022310827) autorizzato al presente atto nel prosieguo denominato ENTE.

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica _____ con sede in _____, via _____, codice fiscale _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____, regolarmente costituita con atto notarile, nel prosieguo denominato GESTORE.

PREMESSO

CHE il Comune di Terrasini è proprietario del Campo Sportivo sito in Via Partinico n. 61, denominato "S. Favazza";

CHE con determina N. _____ del _____ è stata indetta procedura di selezione per la concessione dello Stadio Comunale "Salvatore Favazza" per anni cinque e approvato lo schema di disciplinare d'uso;

CIO' PREMESSO si stabilisce quanto segue:

ART. 1

L'ENTE affida al GESTORE che a tale titolo accetta, la gestione dello Stadio Comunale denominato "Salvatore Favazza" sito in Via Partinico n. 61, Terrasini, destinato alla disciplina del calcio, nel prosieguo denominato IMPIANTO. Nella gestione sono inclusi gli spazi spogliatoio e le aree esterne delimitate delle recinzioni ma sono escluse dalla stessa le sottogradinate e le relative aree di pertinenza che saranno utilizzate come magazzino per il deposito di attrezzature comunali.

L'Impianto potrà essere utilizzato per le finalità proprie del GESTORE e specificatamente per lo svolgimento di partite ufficiali ed amichevoli di calcio (cui parteciperanno le squadre nelle varie categorie della stessa associazione sportiva) limitandone l'uso ad eventi sportivi che coinvolgono un numero massimo di 100 partecipanti, inclusi gli atleti, i dirigenti delle società e gli accompagnatori.

L'ENTE si riserva la possibilità di utilizzo dello stadio per attività di natura culturale e d'intrattenimento nonché di manifestazioni sportive a carattere attraverso l'affidamento della struttura a terzi nel rispetto del calendario calcistico e degli impegni già assunti dal GESTORE.

ART. 2

La durata del conferimento della gestione di che trattasi è fissata in anni 5 (leggasi: cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare d'Uso e cesserà di diritto alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta. Viene fatto salvo il diritto dell'ENTE di revocare il disciplinare medesimo per subentranti gravi ragioni di pubblico interesse, quali ad esempio la realizzazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Alla scadenza il Gestore è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza.

ART. 3

Il Disciplinare d'Uso ha per oggetto lo Stadio Comunale come da planimetria che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante, La consegna di quanto oggetto del presente Disciplinare dovrà avvenire a mezzo di apposito verbale sottoscritto dalle parti, contenente la descrizione e lo stato d'uso di quanto consegnato. Planimetrie ed inventari redatti dovranno fare parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare d'Uso.

ART. 4

Con il presente disciplinare d'uso l'ENTE mantiene contestualmente gli oneri derivanti da:

1. Manutenzione straordinaria;

Sono invece a carico del GESTORE:

1. La conservazione e l'efficacia degli impianti così come vengono ricevuti (manutenzione ordinaria);
2. I consumi di energia elettrica, gas metano e acqua;
3. I materiali di consumo;
4. La vigilanza e la custodia dell'impianto. Il GESTORE resta inoltre incaricato della sicurezza dell'impianto in argomento, affidato in gestione sia ai sensi della D.lgs. 81/08 e s.m. e i, sia ai sensi della D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. Il GESTORE è altresì obbligato a curare, per il buon decoro e la giusta conservazione dell'impianto, prima e dopo le singole partite, il servizio di pulizia di tutti gli ambienti dello Stadio;
5. Stipula di idonea polizza di assicurazione con una compagnia di primaria importanza, in grado di esonerare l'ENTE da ogni e qualsiasi responsabilità e/o carico di oneri derivanti dall'utilizzo dell'impianto, la suddetta copertura deve essere prestata per i seguenti massimali: Responsabilità Civile a persone e cose € 500.000,00. Polizza assicurativa con validità al periodo di affidamento della gestione, con beneficiario il Comune di Terrasini, per danni causati alla struttura e alle attrezzature con un massimale non inferiore ad € 500.000,00. L'ENTE rimane sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, molestia e reclamo nei riguardi di chiunque per qualsiasi fatto o danno che possa derivare dall'esercizio delle attività regolate dal presente disciplinare.
6. Polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del canone di concessione per tutta la durata di essa.

ART. 5

Il GESTORE con relazione semestrale dovrà informare l'ENTE sullo stato d'uso e di manutenzione delle strutture affidate in gestione.

Le spese di manutenzione straordinaria che dovessero essere dipendenti dal cattivo uso o incuria da parte del GESTORE e del suo personale, come accertato dal responsabile del servizio manutentivo comunale, sono a carico del GESTORE.

L'Ente si riserva di richiedere la sospensione e/o la revoca della presente concessione d'uso ove dovesse subentrare la necessità improrogabile di svolgere lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e di ristrutturazione dell'Impianto previa comunicazione da notificare a mezzo PEC con n. 15 gg. di preavviso rispetto all'inizio dei lavori.

ART. 6

Il GESTORE è responsabile dell'efficienza e della sicurezza dell'IMPIANTO.

Esso risponderà civilmente e penalmente di qualsiasi danno a persone e/o a cose comunque provocati durante la gestione, sia nei confronti dell'ENTE, sia nei confronti di terzi fruitori dei servizi, senza diritto alcuno di rivalsa nei confronti dell'ENTE.

ART. 7

Nulla potrà essere richiesto all'ENTE da parte del GESTORE nel caso in cui l'IMPIANTO dovesse essere dichiarato non fruibile.

ART. 8

Ogni eventuale miglioria autorizzata dall'ENTE e realizzata dal GESTORE rimane di proprietà dell'ENTE, senza che il GESTORE possa avanzare diritto alcuno o indennizzi di sorta.

ART. 9

Il GESTORE non potrà apportare alcuna modifica alle strutture dell'IMPIANTO, degli annessi spogliatoi e a tutto quanto ivi compreso, senza preventiva espressa autorizzazione dell'ENTE.

ART. 10

L'ENTE consente l'utilizzo dell'IMPIANTO per il perseguimento delle finalità statutarie proprie del GESTORE, ivi compreso lo svolgimento di incontri afferenti i campionati a cui partecipano il GESTORE ed eventuali altre società sportive ad esso consorziate ma gli IMPIANTI potranno essere utilizzati dall'ENTE per lo svolgimento di manifestazioni dallo stesso organizzate o patrocinate, comunicando al GESTORE le date e le modalità di utilizzo con preavviso di gg. 15 da notificare al GESTORE a mezzo PEC.

ART. 11

Le eventuali richieste per l'uso dell'IMPIANTO da parte di altre società o associazioni sportive non consorziate con la SOCIETA' GESTORE, dovranno essere richieste per iscritto ed in ogni caso preventivamente indirizzate all'ENTE e alla SOCIETA' GESTORE che ne valuteranno di comune intesa la fattibilità. Per l'utilizzo della struttura le società dovranno contribuire alle spese di gestione che sono a carico del GESTORE.

Le tariffe che il GESTORE deve applicare sono le seguenti:

- Tariffa oraria per allenamento diurno € 25,00 comprensivo di uso spogliatoio e doccia;
- Tariffa oraria per allenamento serale € 45,00 comprensivo di uso spogliatoio e doccia;
- Tariffa diurna per partite di calcio € 120,00 comprensivo di uso spogliatoio e doccia;
- Tariffa notturna per partite di calcio € 150,00 comprensivo di uso spogliatoio e doccia;

Le associazioni con sede nel Comune di Terrasini potranno fruire di una riduzione del 30% della tariffa oraria stabilita;

L'utilizzo da parte del Comune e degli istituti scolastici di Terrasini dovrà essere gratuito.

ART.12

L'ENTE si riserva il diritto di ispezionare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'impianto affidato, per verificare il corretto utilizzo dello stesso e, in caso di accertato uso difforme a quanto stabilito col presente Disciplinare, si potrà determinare la condizione per la risoluzione dell'affidamento in gestione.

ART. 13

E' fatto divieto tassativo di subconcessione della gestione a terzi, anche parzialmente o temporaneamente o di concedere a chiunque in locazione ed a qualsiasi altro titolo l'utilizzazione di tutto quanto allo stesso GESTORE è concesso con il presente atto.

Inoltre, al fine di mantenere in buono stato l'impianto, l'Amministrazione Comunale dispone che il campo di gioco venga utilizzato per gare ufficiali ed allenamenti (esclusi allenamenti di Scuola-Calcio).

Il GESTORE è incaricato di fare rispettare la presente disposizione, assumendosene in difetto, ogni responsabilità nei confronti dell'ENTE.

L'ENTE si riserva il diritto di potere fruire dell'impianto per manifestazioni coinvolgenti un interesse cittadino pur nel rispetto del calendario calcistico e delle eventuali occorrenze per incontri e manifestazioni sportive.

ART. 14

Si fa obbligo al GESTORE di provvedere ad apporre presso l'Impianto una bacheca con l'indicazione degli orari di allenamento e delle gare delle associazioni che utilizzano l'Impianto.

ART. 15

L'ENTE, a mezzo dei propri tecnici potrà effettuare controlli periodici, in presenza dei rappresentanti del GESTORE al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

ART. 16

Qualora dai controlli periodici di cui all'art. 15, non dovesse essere riscontrata la rispondenza dell'operato della società agli obblighi di cui al presente disciplinare ed in specie a tutte le incombenze che conseguono all'assunzione della gestione, secondo le prescrizioni indicate nel presente atto, l'ENTE si riserva la facoltà di procedere in danno del GESTORE e di revocare il Disciplinare di che trattasi.

ART. 17

A fronte della diffusione della pratica sportiva dilettantistica viene consentito al Gestore di introitare:

Proventi della pubblicità di ogni genere effettuata all'interno dello stadio, previo pagamento di tutte le tasse e diritti dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Proventi provenienti dall'installazione di banchi di vendita (a condizione che siano decorosamente tenuti e condotti da personale munito di relativa certificazione sanitaria e delle autorizzazioni e nulla osta previsti per legge).

IL GESTORE dovrà provvedere alla gestione della pubblicità in maniera diretta.

La Società deve farsi attiva, compatibilmente con i calendari di gare e turni di allenamento, a concedere eventuali spazi ad altre società regolarmente affiliate alle federazioni nazionali aderenti al C.O.N.I. che espletano campionati federali, dando la priorità alle società che hanno sede nel Comune di Terrasini o i cui associati, in prevalenza, abbiano residenza nel Comune.

ART. 18

IL GESTORE non potrà portare alcuna modifica alle strutture dello stadio, degli annessi impianti e a tutto quanto ivi compreso, senza preventiva espressa autorizzazione dell'ENTE.

ART. 19

Il GESTORE si obbliga:

Ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento per tutto il personale dipendente;

Ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e degli accordi locali integrativi dello stesso;

Ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'ENTE per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle opere oggetto della GESTIONE e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatesi durante la GESTIONE stessa. Il GESTORE è responsabile nei confronti dell'ENTE, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

ART. 20

L'onere della manutenzione straordinaria è a carico dell'ENTE. L'eventuale spesa di manutenzione straordinaria che dovesse essere dipendente dal cattivo uso o incuria e dalla omessa manutenzione da parte del GESTORE e dal suo personale è a carico dello stesso.

ART. 21

La revoca della concessione può essere disposta nei seguenti casi:

Se il GESTORE cede in tutto o in parte la concessione a terzi, senza autorizzazione dell'ENTE;

Se il GESTORE si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente

disciplinare;

Se il GESTORE, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostra grave imperizia o negligenza.

Il Disciplinare può subire revisione nel caso in cui il GESTORE:

Si renda colpevole di illecito sportivo con conseguente retrocessione o radiazione da parte della F.I.G.C.;

A seguito di risultati sportivi dequalificanti.

ART. 22

Qualora IL GESTORE si rendesse inadempiente ad una sola delle superiori condizioni, la concessione di cui al presente Disciplinare si intenderà ipso iure – ipso facto revocata e il GESTORE stesso sarà obbligato al risarcimento dei danni conseguenti salva ogni altra ragione ed azione dell'ENTE a tutela dei propri diritti ed interessi.

L'ENTE effettuerà i controlli a mezzo di proprio personale tecnico ed amministrativo sull'osservanza da parte del GESTORE delle prescrizioni contenute nella presente convenzione.

ART. 23

IL GESTORE si impegna ad agevolare l'utilizzo dell'impianto da parte delle categorie più deboli (portatori di handicap ed invalidi) e da parte delle scolaresche cittadine e si impegna inoltre a promuovere l'attività calcistica aperta ai ragazzi, con la realizzazione di corsi e tornei estivi al fine di realizzare un vero e proprio vivaio per i giovani della città.

ART. 24

Il GESTORE, legale rappresentante della Società, accetta tutte le condizioni relative al disciplinare di che trattasi, obbligandosi ad osservarle e farle osservare.

ART. 25

Per quanto non previsto le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia contrattuale e previste dal Codice Civile. Foro competente: Tribunale di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Terrasini li

IL GESTORE

L'ENTE